

| |
|--|
| N° <u>12/2020</u> SENT. |
| <u>LAVORO</u> N° 83/19 R.G. LAVORO |
| N° <u>60/20</u> CRON |
| N° <u>//</u> REP. |
| Oggetto: Retribuzione |
| Cod.: 220050 |



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Appello di Trento Sezione **PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO** riunita in Camera di Consiglio nelle persone dei Signori Magistrati:

1. Dott.ssa Anna Maria Creazzo Presidente
2. Dott.ssa Anna Luisa Terzi Consigliere rel.
3. Dott.ssa Camilla Gattiboni Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile per le **CONTROVERSIE DI LAVORO** in grado di appello iscritta a ruolo in data 26/11/19 al n. **83/19 R.G. LAVORO** promossa con atto di appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza d.d. 25/11/19

DA

in persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante in carica (C.F. (

corrente in _____ rappresentata e
 difesa, giusta delega a margine della memoria difensiva di costituzione dd.
 14 febbraio 2017, dall'avv. Maurizio Piccoli di Trento, presso il cui studio in
 via Grazioli n. 6, è elettivamente domiciliata

APPELLANTE –

CONTRO

nato il _____ in _____
 (C.F. _____ e residente in _____ (TN), Via _____

rappresentato e difeso come da mandato a margine dell'atto introduttivo
 del giudizio di primo grado, dall'Avv. Dario Rossi del Foro di Genova
 congiuntamente e disgiuntamente all'avv. Marco Cianci del Foro di Trento
 nel cui studio in Trento, via Grazioli n. 100 eleggo domicilio

APPELLATO – APPELLANTE INCIDENTALE

OGGETTO: Retribuzione

Appello avverso la sentenza n.160/19, pubblicata il 15/10/19 del Tribunale
 di Trento, **Sezione lavoro.**

Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti

CONCLUSIONI

DI PARTE APPELLANTE:

(da atto di appello con istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della
 sentenza):

in totale riforma dell'impugnata sentenza del Tribunale di Trento – Sezione Lavoro n. 160/2019 dd. 15 ottobre 2007, depositata in data 8 febbraio 2019, non notificata, voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Trento

IN VIA PRELIMINARE

- disporre, anche *inaudita altera parte*, la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza impugnata ex art. 431 c.p.c., in ragione dei motivi esposti in atto, se del caso previa imposizione alla società appellante di adeguata cauzione;

IN VIA PRELIMINARE SUBORDINATA

- disporre, anche *inaudita altera parte*, ex art. 431 c.p.c. la sospensione dell'efficacia esecutiva del capo della sentenza impugnata laddove ha condannato la società appellante al pagamento della somma di Euro 37.512,07, in ragione dei motivi esposti in atto, se del caso previa imposizione alla società appellante di adeguata cauzione;

IN VIA PRELIMINARE ULTERIORMENTE SUBORDINATA

- imporre a _____ la garanzia ritenuta più adeguata al fine di garantire, in caso di accoglimento del presente appello, la restituzione di ogni e qualsiasi importo pagato dalla appellante in forza della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza;

IN VIA PRINCIPALE

- in totale riforma dell'impugnata sentenza respingere, per i motivi esposti in atto, le domande tutte *ex adverso* formulate, siccome assolutamente infondate in fatto ed in diritto;

IN VIA SUBORDINATA

- nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda principale, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la pronuncia *ultra petitem* da parte del Tribunale di Trento in ordine alla festività non retribuita (Euro 69,66) ed in ordine alle differenze a titolo di indennità di trasferta, siccome pacificamente già corrisposte *ante causam* al lavoratore (Euro 37.512,07);

IN OGNI CASO

- condannare _____ a restituire alla _____ s.p.a. quanto dalla stessa corrisposto in forza della provvisoria esecutorietà dell'impugnata sentenza a titolo di spese legali, liquidate in Euro 7.800,00, oltre accessori, e complessivamente pari ad Euro 11.381,14, versate in favore dell'avv. Dario Rossi, dichiaratosi antistatario;

- con vittoria di anticipazioni, spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio, con il concorso per spese generali, oltre ad I.V.A. e C.N.P.A. in misura di legge, oltre a quanto corrisposto ai C.T.U. nominati dal Tribunale di Trento.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si rinnovano le richieste istruttorie già formulate in primo grado, chiedendo l'ammissione di prova per interrogatorio formale e per testi sui seguenti capitoli:

1. vero che in data 19 ottobre 2009 _____ è stato assunto dalla società _____ con contratto a tempo indeterminato e le

mansioni di autista internazionale inquadrato al livello 3S CCNL Autotrasporti, giusto contratto che mi si rammostra (doc. 2 di parte ricorrente);

2. vero che il contratto stipulato dal lavoratore e che mi si rammostra prevede la corresponsione in via forfetaria di straordinari ed indennità di trasferta, conformemente a quanto già previsto a livello di contrattazione aziendale;

3. vero che tale contratto contiene una clausola di decadenza di mesi sei, dalla data di ricevimento dei compensi, per chiedere il pagamento delle ulteriori retribuzioni che il lavoratore ritiene dovute;

4. vero che in data 30 aprile 2011 la società ha stipulato un nuovo accordo integrativo aziendale che mi si rammostra (doc. 4 di parte ricorrente);

5. vero che l'azienda ha applicato a tutti i suoi dipendenti il contratto integrativo aziendale, sin dalla sua sottoscrizione;

6. vero che tale accordo prevede un tempo medio per lo svolgimento di prestazioni accessorie e la determinazione in via convenzionale dei tempi di disponibilità, stabilendo che gli intervalli di tempo considerati devono essere remunerati come indennità accessorie ovvero all'interno delle indennità di trasferta;

7. vero che l'accordo aziendale del 30 aprile 2011 prevede anche la clausola di decadenza, già riportata nel contratto individuale di lavoro del Sadoveanu, che limita a mesi sei, dalla data di ricevimento dei compensi, il

trasferte sulle mensilità aggiuntive, e conseguentemente condannare
..... al pagamento a favore del sig.

- dell'importo di euro 2.172,90 a titolo di incidenze del lavoro straordinario
sulle mensilità aggiuntive (come determinati dalla CTU di primo grado),

- dell'importo di euro 7.909,94 a titolo di incidenze delle indennità di
trasferta sulle mensilità aggiuntive o quello meglio visto.

3) Oltre interessi convenzionali e rivalutazione sulle somme dovute, dal
giorno della maturazione fino al saldo.

4) con vittoria delle spese di lite e degli onorari del presente procedimento,
da liquidarsi a favore del sottoscritto procuratore il quale si dichiara
antistatario per averle integralmente anticipate.

In via istruttoria si insta, nel caso di contestazione, per il licenziamento di
CTU atta ad accertare l'importo delle incidenze sulle mensilità aggiuntive
delle indennità di trasferta percepite e/o dovute in relazione al periodo
dedotto in giudizio.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 26.11.2019 S.p.A. proponeva
appello contro la sentenza n. 160/2019 del Tribunale di Trento GdL, con la
quale, all'esito di una CTU, era stata condannata dal Tribunale di Trento al
pagamento in favore di di differenze retributive a

titolo di lavoro straordinario e indennità di trasferta, nonché per una festività non goduta.

Censurava l'appellante l'erronea interpretazione e mancata applicazione del contratto integrativo aziendale, recepito nel contratto individuale, con il quale era stata prevista la forfettizzazione delle voci retributive per straordinario e trasferta ed era stata altresì previsto un termine di decadenza semestrale per la richiesta di pagamento di differenze retributive. Si doleva inoltre della erronea interpretazione delle norme in materia di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi non essendo il termine sospeso nei rapporti di lavoro, come quello intercorso con  con garanzia di stabilità. Contestava nuovamente l'inattendibilità dei dati, sulla base dei quali era stato svolto l'accertamento tecnico, desunti dai dischi del cronotachigrafo, in quanto non verificati in precedenza dalla datrice di lavoro in ragione della irrilevanza degli stessi nel sistema di forfettizzazione. Censurava il computo nella tredicesima e nella quattordicesima della retribuzione per straordinario e trasferta, esclusa dal ccnl e l'ultra-petizione della condanna al pagamento della giornata di festività non goduta. Evidenziava l'errore materiale di calcolo nella somma complessivamente dovuta nella quale era stata inclusa, come risultante dalla CTU, anche quella già corrisposta. Eccepiva la non cumulabilità di rivalutazione e interessi.

Respinta, all'esito della comparizione delle parti, l'istanza dell'appellante di sospensione della provvisoria esecuzione, si costituiva ritualmente in giudizio dando atto dell'errore materiale contenuto nella sentenza, replicando in fatto e in diritto agli argomenti svolti a sostegno dell'impugnazione e proponendo appello incidentale contro l'omessa pronuncia e contro il rigetto delle domande aventi per oggetto il calcolo delle indennità di trasferta e dello straordinario nella tredicesima e nella quattordicesima mensilità e di applicazione sulle somme dovute della rivalutazione monetaria oltre che dell'interesse convenzionale previsto dal ccnl.

All'udienza del 13 febbraio 2020 la causa veniva discussa e decisa come da separato dispositivo del quale veniva data lettura.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di decadenza negoziale e di prescrizione.

L'appellante con il primo e il quarto motivo di impugnazione censura la sentenza del Tribunale per non avere esaminato compiutamente le eccezioni e per non aver ritenuto la validità della clausola contenuta nel contratto integrativo aziendale di decadenza semestrale per la richiesta del pagamento

delle differenze retributive, inserita anche nel contratto a termine del 15.10.08 e nel successivo contratto a tempo indeterminato del 19.10.09.

Le censure vanno disattese.

In conformità alla giurisprudenza del giudice di legittimità e agli orientamenti della migliore dottrina va ribadito il principio secondo il quale non è consentito all'autonomia contrattuale collettiva di introdurre termini di decadenza che decorrano nel corso del rapporto: diversamente si confliggerebbe con il disposto dell'articolo 2113 cod. civ. che, nel fissare la durata massima di una clausola di decadenza in sei mesi, dispone che la decorrenza della stessa sia computata a partire dalla data di cessazione del rapporto o dalla data successiva della rinuncia o della transazione.

“... anche la meno rigorosa (oltre che meno recente) giurisprudenza di questa Corte, pur negando che il mancato esercizio di diritti patrimoniali derivanti dal rapporto di lavoro nel termine previsto a pena di decadenza del contratto collettivo possa essere considerato alla stessa stregua della rinuncia disciplinata dall'art. 2113 Cod. Civ., ammette tuttavia che tale norma assume - quanto meno - la funzione di "parametro per valutare la congruità del termine pattizio, posto che, al pari di questo, anche quello previsto dal legislatore incide sui diritti del lavoratore" (Cass. 22.10.1982 n. 5558; nel senso, invece, che la mancata richiesta delle spettanze entro il termine di decadenza "fa presumere una rinuncia del lavoratore",

impugnabile nel termine di cui al citato art. 2113, e che l'inadeguatezza del suddetto termine comporta la sostituzione del diritto, ai sensi dell'art. 1419-2° Cod. Civ., della norma imperativa violata - cioè dell'art. 2113 - alla clausola contrattuale nulla v. Cass. 4.3.83 nn. 1604 e 1612; nello stesso senso, ma in base al rilievo che una clausola analoga a quella in contestazione "altera la disciplina prevista dall'art. 2113 ed il regime legale della decadenza di cui all'art. 2968 Cod. Civ.", sicché la clausola stessa è nulla per il sol fatto che, diversamente da quanto dispone l'art. 2113, consente che "il termine di decadenza decorra durante il rapporto di lavoro": v. Cass. 5.2.83 n. 996)" (Cass. 08/02/1986, n. 829) e "restano impugnabili nel termine di sei mesi tutte le rinunce e transazioni che non siano intervenute nella forma della conciliazione giudiziale o sindacale, a nulla rilevando che le suddette intervengano dopo che il lavoratore abbia già azionato il diritto in giudizio" (Cass, 04.09.2018, n. 21617 in senso conforme Cass.17.09.2002, n. 13616).

La clausola di decadenza invocata da ra quindi considerata nulla e come tale non apposta poiché in contrasto con norma imperativa.

Ma anche volendo ritenere diversamente, nella presente controversia il termine di decadenza non potrebbe trovare applicazione per ulteriori due diverse ragioni: a seguito dell'entrata in vigore della L. n. 92/12 è da escludere che questi termini possano decorrere nel corso del rapporto di lavoro, per le ragioni che si vanno ad esporre in ordine al termine di

prescrizione, in applicazione dei principi stabiliti con la sentenza n. 63/66 della Corte Costituzionale; il contratto individuale nel quale è richiamato il termine di decadenza in tanto può ritenersi valido per quanto riguarda questa clausola in quanto riproduttivo di una clausola del contratto collettivo aziendale, contratto che non era e non è più applicabile al rapporto di lavoro tra le parti per le ragioni che si vanno ad esporre oltre (art. 11 ccnl "Per l'efficacia di tali accordi (aziendali ndr) si applica agli stessi la seguente clausola di decadenza: "il lavoratore è tenuto, a pena di decadenza, a chiedere il pagamento delle differenze di indennità di trasferta e di compenso per lavoro straordinario che ritenga dovute, derivanti dal presente accordo, nel termine perentorio di sei mesi dalla data in cui riceve i compensi ai titoli suddetti". Gli accordi di cui sopra dovranno essere firmati per adesione dai lavoratori interessati").

 In relazione all'eccezione di prescrizione, va innanzi tutto richiamata la nota giurisprudenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 63/66); *"se il diritto alle prestazioni salariali può prescriversi, non tutto il regime della prescrizione è compatibile colla speciale garanzia che deriva dall'art. 36 della Costituzione. In un rapporto non dotato di quella resistenza, che caratterizza invece il rapporto d'impiego pubblico, il timore del recesso, cioè del licenziamento, spinge o può spingere il lavoratore sulla via della rinuncia a una parte dei propri diritti; di modo che la rinuncia, quando è*

fatta durante quel rapporto, non può essere considerata una libera espressione di volontà negoziale e la sua invalidità è sancita dall'art. 36 della Costituzione" (pronuncia con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 2948 n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, del Codice civile limitatamente alla parte in cui consentono che la prescrizione del diritto alla retribuzione decorra durante il rapporto di lavoro).

Con l'entrata in vigore dell'art. 18 L. n. 300/70, che aveva introdotto il regime di stabilità reale del rapporto di lavoro, si era coerentemente circoscritta la sospensione del termine di prescrizione solo ai lavoratori non protetti da quella tutela.

Le recenti riforme della disciplina dei licenziamenti, dalla L. n. 92/12 in avanti, hanno fatto venire meno il regime di stabilità reale quale regola e soprattutto impediscono di poter valutare "ex ante" quali sarebbero le conseguenze di un eventuale licenziamento illegittimo. Conseguentemente la giurisprudenza, in applicazione del principio stabilito con la sentenza n. 63/66 della Corte di Costituzionale, ha statuito che dall'entrata in vigore della L. n. 92/12 il termine di prescrizione nell'impiego privato non assistito da stabilità reale rimane sospeso e non può decorrere fino alla cessazione del rapporto di lavoro (Corte Appello Milano n. 376/19, arg. ex Cass. SS.UU., 28/03/2012, n. 4942, Cass. sez. lav., 12/12/2017, n. 29774, Cass. sez. lav., 22/09/2017, n. 22172)